

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DI STRATEGIE CONDIVISE E DI AZIONI INTEGRATE, FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE ED AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

ALLEGATO TECNICO

PARTE A

LINEE GUIDA PER INTERVENTI DI SOSTEGNO E DI SUPPORTO ALLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA

Le linee guida di seguito illustrate si compongono :

1. indicazioni generali per l'accoglienza della donna
2. procedure dei singoli Enti sottoscrittori del Protocollo
3. sintesi delle principali procedure comuni a tutti i soggetti sottoscrittori
4. elenco delle tipologie di reato

1. INDICAZIONI GENERALI PER L'ACCOGLIENZA DELLA DONNA

1.1 QUANDO LA DONNA ARRIVA AI SERVIZI

Il percorso di ricerca di aiuto di una donna che subisce violenza, in particolare quella domestica, è lungo e difficile, può essere utile ricordare che quando la donna arriva ai servizi:

- ha già cercato aiuto prima di ricevere una risposta appropriata e di supporto;
- sceglie la relazione, non la violenza. E' possibile che abbia cercato in vari modi di fermare la violenza mantenendo la relazione con il soggetto violento. Inizialmente senza ricorrere all'aiuto esterno, facendo leva esclusivamente sulle sue risorse personali;
- la soglia di tolleranza della violenza è diversa: alcune donne pongono fine alla relazione dopo il primo episodio, altre cercheranno per mesi e per anni di fare in modo che "lui cambi" e si decideranno a lasciare il partner violento soltanto quando ogni altra strada sia stata percorsa;
- le strategie di uscita dalla violenza di una donna sono condizionate dalle circostanze in cui si trova: le risorse economiche di cui può disporre, la provenienza da un paese extra-europeo, la presenza di figlie/i minori, l'età anagrafica, la condizione di disabilità, il contesto locale in cui vive.

Una donna che ha subito o subisce violenza, in particolare quella domestica, si trova in una situazione di difficoltà, a volte molto grave, a causa dell'esperienza di sofferenza, paura e tensione che ha vissuto o sta vivendo. Sia che abbia deciso di lasciare il soggetto violento, sia che intenda rimanere per cambiare la situazione da dentro, ha bisogno di essere sostenuta nel suo percorso. L'offerta di aiuto o di intervento non deve essere condizionata dal fatto che lei lasci o meno la relazione.

1.2. GLI OBIETTIVI DELL'ACCOGLIENZA

- Legittimare la violenza e il dolore della donna e permetterle di dare voce a tale dolore
- Far percepire alla donna che ha trovato in noi qualcuno su cui fare affidamento, adesso o in futuro
- Far percepire alla donna che attorno a lei esiste una rete di supporto territoriale

- Avviare un'analisi dei bisogni e delle aspettative della donna
- Valutare lo stato di rischio in cui si trova la donna

1.3. LE MODALITA' DELL'ACCOGLIENZA

- Verificare la propria disponibilità di tempo per accogliere la donna. Nel caso in cui non ci sia il tempo necessario per affrontare il colloquio è importante dirlo chiaramente e suggerire delle alternative: fissare un altro appuntamento, coinvolgere un collega disponibile
- Ricevere sempre la donna da sola (qualora la donna fosse accompagnata da una persona di sostegno, la cui presenza dà maggiore sicurezza e tranquillità alla donna, accogliere l'eventuale richiesta di quest'ultima circa la presenza dell'amica, del parente, ecc. alla prima parte del colloquio).
- Garantire riservatezza: scegliere un luogo tranquillo e riservato per incontrarla. Informarla, inoltre, che ciò che lei dirà sarà riservato, entro i limiti previsti dalla legge, e che non verrà riferito né al maltrattatore né a nessun altro senza il suo consenso. Nel caso in cui la legge preveda una denuncia d'ufficio, discutere con lei le possibili implicazioni, considerando prioritaria la sua sicurezza.
- Aiutarla a riconoscere di aver subito una violenza, non minimizzando la situazione.
- Assicurare alla donna un ruolo di "vittima" ovvero di non responsabilità rispetto all'accaduto. Valutare tutte le reazioni della vittima come le uniche possibili in quel contesto, non cercare mai di innestare nella vittima il dubbio, già per altro suo e facente parte del malessere, che vi sia stata una qualche partecipazione e condivisione di responsabilità.
- Valutare il danno fisico e psichico attraverso il racconto della donna dando piena credibilità alle sue parole e alla sua esperienza.
- Assumere una posizione di ascolto della donna, della sua esperienza e dei suoi vissuti evitando al momento di dare consigli e indicazioni. Ricordare che l'ascolto è la prima azione concreta per affrontare e risolvere la situazione di violenza.
- Non giudicarla e non colpevolizzarla anche se non si è d'accordo con lei.
- Assumere un atteggiamento empatico; questo permette alla donna di sentire che può contare su un aiuto e di pensare a possibili vie d'uscita dalla violenza.
- Rispettare i tempi e le scelte della donna. Le donne sperano che le cose cambino, spesso sono minacciate di morte o di perdere i figli se non ritornano dal partner. Ogni atteggiamento giudicante, sull'intenzione o decisione della donna di tornare, non fa che minare la sua fiducia e aumentare la sua condizione di isolamento. Lasciare il partner rappresenta il momento più pericoloso per la donna: è importante che sia lei a deciderlo e che non le venga imposto o suggerito insistentemente da altri.
- Aiutare la donna a prendere maggiore consapevolezza del/della:
 - proprio isolamento mantenuto attraverso la paura, il segreto e la vergogna
 - sofferenza dei figli
 - perdita progressiva della stima di sé
 - rete relazionale a cui poter chiedere un sostegno
 - propri diritti e di quelli dei figli
- Essere franchi sui limiti della propria disponibilità e sulle reali possibilità di aiuto che il servizio/ente è in grado di offrirle.
- Prendere contatto, previo suo consenso, con altri Enti del territorio in relazione alla sua situazione di bisogno. Se ciò non fosse possibile fornirle i riferimenti degli stessi.

1.4. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E IL PROBLEMA DELLA SICUREZZA

La copresenza di tre o più fattori tra quelli sotto evidenziati è indice di un alto rischio per la vita della donna. Questa valutazione è importante perché può aumentare la consapevolezza della donna sulla pericolosità della sua situazione. Se la donna non avverte di correre un grave pericolo per la sua incolumità ma l'operatore è di avviso contrario parlarne francamente e illustrare tutti i possibili rischi incombenti.

I FATTORI DI RISCHIO

L'autore del maltrattamento :

- ha avuto condanne per precedenti reati della medesima fattispecie
- è violento anche nei confronti di altri
- è violento anche nei confronti di minori
- ha usato violenza anche durante la gravidanza
- ha agito violenza sessuale contro la donna
- minaccia di uccidere la donna e i figli e/o minaccia di suicidarsi
- ha aumentato la frequenza e la gravità degli episodi di violenza nel tempo
- abusa di alcool e droghe, soprattutto di quelle che determinano un aumento della violenza e della aggressività (cocaina, anfetamine, crack)
- è consapevole che la donna programma di separarsi o di divorziare nel prossimo futuro
- è consapevole che la donna ha cercato aiuto esterno
- insiste nella relazione, molestando la donna anche dopo la separazione
- è stato in precedenza responsabile di lesioni gravi nei confronti della donna
- ha la disponibilità di armi
- ha minacciato parenti e/o amici della donna

PRIMO INTERVENTO NEI CONFRONTI DELLA DONNA

La definizione del primo intervento dipenderà dalla situazione contingente della donna, dalle sue priorità e dalla scelta che lei considererà migliore. Valutare insieme le seguenti opportunità:

- 1) Lasciare il maltrattatore e stabilirsi temporaneamente in un luogo sicuro, se la donna vuole lasciare il soggetto violento prendere in considerazione le seguenti domande:
 - potrebbe trasferirsi presso la sua famiglia di origine o da qualche amica/o di fiducia?
 - vuole ricorrere a qualche altra forma di ospitalità presente sul territorio?
- 2) Tornare a casa e considerare la possibilità di altri episodi di violenza, molte donne scelgono di tornare a casa perché ritengono che sia la cosa più sicura, data la natura delle minacce che hanno ricevuto e la mancanza di protezione legale. Alcune non credono di potercela fare da sole, altre ancora non hanno perso la speranza che il maltrattatore cambi.

Prendere in considerazione i seguenti punti:

- esaminare le precedenti strategie di protezione e considerare la loro validità
- elaborare con la donna una possibile rete di supporto attivabile nelle situazioni di emergenza
- insistere sulla possibilità di rivolgersi alle Forze dell'Ordine anche tramite i vicini di casa
- valutare la prevedibilità dell'escalation della violenza domestica
- incoraggiare la donna a parlare di ciò che sta accadendo ad amici e a parenti, in modo da diminuire la sua condizione di isolamento. Definire però con la donna quali sono, fra questi, le persone con cui è più opportuno parlare

- suggerirle di nascondere in un posto facilmente accessibile documenti ed effetti personali da prelevare in caso di fuga: certificati di nascita, documenti propri e dei figli (tessera sanitaria, documento di identità, passaporto, permesso di soggiorno, patente di guida), documenti importanti (libretto della macchina, contratti di affitto, atti ipotecari, assicurazioni, diplomi scolastici), documenti legali, farmaci e ricette mediche, numeri di telefono e indirizzi utili di familiari, amici, vestiti e effetti personali per sé e per i figli, una copia del mazzo di chiavi di casa, libretto degli assegni, carta di credito, denaro in contanti ecc.

1.5. RAPPORTI CON IL SOGGETTO MALTRATTANTE

Qualora si renda necessario, in relazione al ruolo professionale ricoperto, comunicare al maltrattante le decisioni della donna, si raccomandano le seguenti indicazioni di carattere generale:

- assicurarsi preventivamente di avere il consenso esplicito della donna
- discutere con la donna la possibilità che il maltrattante voglia punirla per il fatto di avere parlato della situazione con una persona esterna richiedendone l'aiuto
- ribadire che la violenza è inaccettabile, qualunque sia la giustificazione addotta
- essere consapevoli che negherà o minimizzerà la violenza e cercherà in tutti i modi di biasimare i comportamenti della donna
- non c'è una tipologia del maltrattante: può essere una persona affascinante, sicura di sé, convincente nel negare l'esistenza della violenza, preoccupato e partecipe del disagio della donna, affettuoso/ossequioso nei suoi confronti
- per nessun motivo fornire al maltrattante informazioni che la donna ha rivelato in via confidenziale, con particolare riferimento al nuovo domicilio della donna
- indicare la necessità di cercare aiuto per cambiare il suo comportamento violento
- evitare di far incontrare la donna con l'autore della violenza a meno che non sia lei stessa a richiederlo. Nel corso dell'incontro non lasciarli mai soli
- ricordarsi sempre che può essere un uomo pericoloso. Anche in relazione a ciò, utilizzare un ufficio non isolato ma adiacente ad altri locali occupati da colleghi (con un pretesto esplicitare all'uomo la presenza/vicinanza dei colleghi). Avere comunque sempre a portata di mano un telefono.

1.6. QUANDO SI SOSPETTA UNA VIOLENZA

Affrontare la questione e rivolgere alla donna alcune domande, può essere utile non solo per fare emergere queste situazioni ma anche per aumentare la consapevolezza del problema della violenza nelle donne. Affrontare questo argomento può sembrare all'inizio difficile e imbarazzante, tuttavia riconoscere che è fondamentale per la vita della donna, può aiutare a superare le esitazioni iniziali.

Possibili domande indirette

Spesso la donna affronta l'argomento senza riluttanza se le vengono poste delle domande in maniera non giudicante e durante un incontro riservato. Anche se non risponde al momento le resterà impresso il fatto che la violenza, in particolare quella in ambito familiare, è considerata un evento possibile nella vita delle donne. In tal modo viene valorizzato il suo vissuto e rafforzata la sua capacità di cercare aiuto quando si sentirà pronta.

Le domande che si consiglia di porre sono le seguenti:

- Tutte le coppie litigano. Come stanno andando le cose tra lei e il suo partner?
- Cosa succede quando litigate o non siete d'accordo su una cosa?

- Mi ha detto che il suo partner perde spesso la pazienza. Può spiegarmi meglio cosa intende?
- Mi sembra molto preoccupata per il suo partner, vuole parlarne? L'ha mai spaventata?
- E' stata sottoposta a particolari stress recentemente? Ha qualche problema con il suo partner? Ha mai litigato violentemente? Ha mai avuto paura? E' mai stata ferita?
- Riesce a immaginarsi di poter vivere senza il suo partner?

2. PROCEDURE SINGOLI ENTI

Nel momento in cui ciascun soggetto aderente al protocollo entra in contatto con delle situazioni di violenza e di maltrattamento ai danni di una donna, segue le procedure di seguito illustrate inerenti sia le proprie modalità di azione sia quelle di attivazione della rete territoriale di sostegno.

2.1. PROCEDURE PER I SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

- Attivazione di un primo livello di ascolto e accoglienza utilizzando metodologie atte a favorire una relazione di fiducia con la donna e, nel contempo, in grado di analizzare bisogni e aspettative;
- Fare una prima valutazione del caso: se per la sua gravità la situazione lo richiede e/o la donna ne esprime la volontà, accompagnamento personale presso l'ospedale più vicino per eventuali prestazioni mediche e/o presso la Questura/Stazione dei Carabinieri per sporgere querela;
- Accompagnamento personale o telefonico all'Associazione Telefono Donna e confronto sulla situazione;
- Se la donna si trova in una situazione di particolare pericolo per cui non può fare ritorno al proprio domicilio, si valutano le seguenti possibilità:
 - ricovero in astanteria o in ospedale per una notte qualora la donna abbia usufruito di cure mediche ospedaliere;
 - accoglienza temporanea presso una struttura di accoglienza.

Nel caso si decida per l'allontanamento della donna dal proprio domicilio, si informa quanto prima il partner. Se la donna lo desidera può essere lasciato a casa della coppia un breve scritto oppure la donna può avvisarlo per telefono. Nel caso la donna non ritenga questa modalità come la più opportuna, sono i servizi sociali ad avvisare il partner; questo può essere fatto con la collaborazione della Polizia Municipale. Qualora i servizi sociali siano oggetto di minacce da parte dell'uomo, segnalare immediatamente l'accaduto alle forze dell'ordine;

- Prendere in considerazione l'opportunità di un coinvolgimento attivo della Polizia Municipale, anche in termini di definizione comune delle strategie più idonee;
- Definizione insieme all'Associazione Telefono Donna di un possibile percorso di sostegno e dei successivi contatti con gli altri soggetti della rete al fine di costruire un progetto condiviso ed integrato di accompagnamento e di supporto alla donna. Identificazione dei compiti di ciascun soggetto e mantenimento di costanti rapporti di scambio e di collaborazione, in un'ottica di aggiornamento reciproco rispetto all'evolversi della situazione. Nel caso la donna abbia dei figli minori, queste azioni vengono svolte con il coinvolgimento del Servizio Tutela Minori;
- Se durante il percorso di supporto alla donna emergono circostanze che delineano figure di reato, i servizi sociali contattano le Forze dell'Ordine per informare circa la situazione e concordare un eventuale piano di intervento;

- Compilazione e successivi aggiornamenti della scheda di monitoraggio.

2.2. PROCEDURE PER I CONSULTORI

Ciascun consultorio della Asl della provincia di Como individua al proprio interno una figura di referente (di norma assistente sociale) per tutte le situazioni di donne oggetto di violenza che si rivolgessero al consultorio di pertinenza. Tale figura costituisce altresì un riferimento per gli altri enti, in particolare per i servizi sociali, l'associazione Telefono Donna e la Caritas nell'ambito della costruzione del progetto di supporto individualizzato.

- Se la situazione di violenza viene rilevata dai consultori, si attiva un primo livello di ascolto e accoglienza utilizzando metodologie atte a favorire una relazione di fiducia con la donna e nel contempo in grado di decifrare bisogni e aspettative;
- Prima valutazione del caso;
- Accompagnamento personale o telefonico all'Associazione Telefono Donna e ai Servizi Sociali, previo accordo della donna;
- Se la donna si reca presso il consultorio durante giorni ed orari in cui non è possibile contattare i Servizi Sociali e l'Associazione Telefono Donna, sempre in accordo con la donna, si lascia un messaggio sulla segreteria dell'associazione, le cui operatrici telefoneranno il giorno successivo alla donna stessa; se la donna non acconsente le si fornisce comunque l'opuscolo dell'associazione e i recapiti del servizio sociale territoriale competente;
- Eventuale presa in carico inerente la relazione di aiuto ritenuta più opportuna e fattibile, nel rispetto dei compiti propri del consultorio familiare;
- Qualora l'accesso della donna sia mediato da altri enti della rete (servizi sociali, associazione Telefono Donna, Caritas), nel rispetto della richiesta spontanea che caratterizza l'accesso ad ogni forma di assistenza consultoriale è sempre la figura del referente che entra in gioco sia per l'analisi del bisogno che per contatti con la rete.

2.3. PROCEDURE PER LE FORZE DELL'ORDINE

Per quanto concerne la Polizia di Stato, nell'ambito della divisione anticrimine della Questura di Como vi è un ufficio preposto a tali tipi di reati: la II° sez. squadra mobile reati contro la persona (sul versante preventivo e del disagio sociale opera il cosiddetto "ufficio minori"). Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, i referenti per le situazioni di maltrattamento e di violenza sono i Comandanti di stazione e, a livello provinciale, il Comandante del Reparto Operativo del Comando provinciale di Como.

- Rilevamento della situazione di violenza e di maltrattamento da parte del/la primo/a operatore/trice che entra in contatto con la donna che, a seconda dei casi, tratta personalmente o indirizza la persona all'ufficio competente (per la Polizia di Stato) al comandante di stazione (per i Carabinieri), avvisandoli istantaneamente. In ogni caso la donna viene accolta con l'attenzione e la sensibilità previste dalle procedure generali relative all'accoglienza;
- Valutazione dell'esistenza dei presupposti di procedibilità d'ufficio o a seguito di querela. In questo secondo caso viene rilevata la volontà del soggetto a sporgere querela;
- Nel caso la donna decida di sporgere querela, quest'ultima viene raccolta assicurando che tale delicata fase si svolga nel più ampio rispetto della riservatezza e nella considerazione della particolare situazione di fragilità psicologica in cui versa la donna. A tale fine la denunciante viene ascoltata in un ambiente consono ed isolato da parte di personale appositamente sensibilizzato e opportunamente formato;

- In tutti i casi (sola rilevazione della situazione di violenza, querela di parte e procedibilità di ufficio), l'operatore accompagna personalmente o telefonicamente la donna all'associazione Telefono Donna e ai servizi sociali, previo accordo della donna.
- Se la donna si reca presso la Questura/Stazione dei Carabinieri durante giorni ed orari in cui non è possibile contattare i servizi sociali e l'associazione Telefono Donna, sempre in accordo con la donna, viene lasciato un messaggio sulla segreteria dell'associazione, le cui operatrici telefoneranno il giorno successivo alla donna stessa, se la donna non acconsente le si fornisce comunque l'opuscolo dell'associazione e i recapiti del servizio sociale territoriale competente;
- Nel caso la donna necessiti di cure mediche, si accompagna personalmente o telefonicamente la donna presso l'ospedale più vicino;
- Se a seguito di un'attenta valutazione del rischio, si ritiene che la donna non possa fare rientro al proprio domicilio, si valutano le seguenti possibilità:
 - ricovero in astanteria o in ospedale per una notte qualora la donna abbia usufruito di cure mediche ospedaliere;
 - accoglienza temporanea presso una struttura di accoglienza;
- Compilazione e successivi aggiornamenti della scheda di monitoraggio;
- La Questura e le Stazioni dei Carabinieri raccolgono e archiviano tutte le segnalazioni provenienti dagli ospedali indipendentemente dal numero di giorni di prognosi aprendo un fascicolo per ogni donna al fine di monitorare la reiterazione della violenza. Tale raccolta viene così organizzata:
 - Questura (posto di Polizia interno all'ospedale): Azienda ospedaliera S. Anna Como e Ospedale Valduce Como
 - Stazione dei Carabinieri di Cantù: Azienda ospedaliera S. Anna Cantù
 - Stazione dei Carabinieri di Erba (ufficio CC interno all'ospedale): Ospedale Fatebenefratelli di Erba
 - Stazione dei Carabinieri di Gravedona: Ospedale Moriggia-Pelascini di Gravedona
 - Stazione dei Carabinieri di Mariano Comense: Azienda ospedaliera S. Anna Mariano Comense
 - Stazione dei Carabinieri di Menaggio: Azienda ospedaliera S. Anna Menaggio
- La Questura e le Stazioni dei Carabinieri raccolgono altresì tutte le segnalazioni provenienti dai servizi sociali circa la rilevazione di figure di reato e concordano con essi un piano di intervento.

2.4 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE

Gli agenti di polizia municipale che entrano in contatto con donne vittime di maltrattamento o sospettano situazioni di violenza devono raccordarsi con il Servizio Sociale del rispettivo Comune.

2.5. PROCEDURE PER GLI OSPEDALI

Reparti coinvolti: potenzialmente tutti, più frequentemente i servizi di pronto soccorso generale e pronto soccorso di ginecologia-ostetricia.

Fase 1. Triage

La donna entra in contatto con l'infermiere/a che si occupa del triage.

Fase 2. Accoglienza della donna

- Indipendentemente dallo stato di salute fisica, non assegnare il codice bianco ma preferire quello verde o, se possibile, il codice giallo. Ciò al fine di evitare che i tempi lunghi portino la donna ad abbandonare l'ospedale ma, nel contempo, anche per comunicare la priorità della problematica, la sua dignità e la sua legittimità;
- Trovare all'interno del reparto un luogo idoneo all'accoglienza, evitare che la donna rimanga ad attendere in sala di aspetto;
- Nel caso si tratti di donna straniera con difficoltà evidenti a esprimersi in lingua italiana avvalersi di una mediatrice culturale, possibilmente formata in ambito sanitario, al fine di facilitare la comunicazione.
- Per quanto possibile garantire alla donna l'accompagnamento all'interno all'ospedale, e assicurare che abbia sempre un unico riferimento interno allo stesso;
- Coinvolgere dove esistenti i volontari ospedalieri, con particolare riferimento ai servizi di accompagnamento nella struttura ospedaliera.

Fase 3. Colloquio medico

- Fare un'anamnesi approfondita;
- Valutare l'entità dello stato di rischio relativo alla sicurezza personale in cui si trova la donna;
- In relazione all'entità del rischio e allo stato della donna, valutare un eventuale periodo di breve osservazione presso il pronto soccorso, una notte in astanteria o un ricovero;
- Nel verbale identificare l'autore dei comportamenti violenti;
- Definire la prognosi;
- Effettuare una dimissione protetta: dare indicazioni precise alla donna e contattare insieme enti/soggetti che possono aiutarla e sostenerla;
- Compilare la scheda di monitoraggio comune a tutti gli enti

Nello specifico, durante il colloquio viene compilata da tutti i medici una scheda che ha i seguenti obiettivi:

- offrire ai medici uno strumento che, indipendentemente dal tempo a disposizione e dall'attenzione del singolo, diventi per tutti di prassi nei colloqui con le donne che hanno subito una violenza;
- decidere come supportare e orientare meglio la donna;
- raccogliere informazioni più complete a fini statistici;
- raccogliere materiale utile alle indagini e di maggiore valenza in ambito processuale;
- dare alla donna la possibilità di "verbalizzare" la violenza e di sistematizzarla nella sua mente, di riconoscerla come tale e, nel contempo, di sentirsi accolta e di ricevere empatia.

e i seguenti contenuti:

- la paziente è venuta sola o accompagnata, specificando eventualmente chi l'accompagna;
- identità dell'aggressore, specificando il tipo di relazione con la donna (es.: marito, convivente, ex fidanzato...);
dinamica dell'evento e descrizione delle lesioni;
ricorrenza dell'evento: è la prima volta o vi sono già stati episodi passati;
tipologia di violenza subita: psicologica, fisica, sessuale, stalking;
presenza di testimoni (minori, vicini, parenti, amici...);
violenza commessa anche su eventuali bambini/e;

minacce di morte (valutazione del rischio);
armi in casa (valutazione del rischio);
composizione del nucleo familiare;
richiesta di aiuto a qualcuno/servizio: la donna ha già richiesto l'aiuto di qualcuno e, in particolare, si è già rivolta a qualche servizio/ente del territorio (eventualmente specificare di quale soggetto si tratta);
assunzione di altri comportamenti violenti da parte dell'aggressore (extra moenia, su cose...);

Modalità di utilizzo della scheda e sua archiviazione: la scheda fa parte del verbale di Pronto Soccorso, costituisce però una cartella "secretata" del verbale stesso; alla donna viene restituita la parte più generica. Qualora lo desideri naturalmente le può essere data anche la parte "secretata". Le informazioni raccolte nella scheda possono essere utilizzate a fini statistici così come su richiesta delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria. Di tutto ciò viene informata la donna prima del colloquio medico e della compilazione della scheda, sottolineando la riservatezza dei dati raccolti e le modalità del loro utilizzo. Sulla base delle modalità di archiviazione delle informazioni, ogni ospedale decide se informatizzare la raccolta di tali informazioni o se utilizzare un supporto cartaceo.

Fase 4. Dimissioni

Si ipotizzano due diverse situazioni:

- 1) Donna in una situazione di particolare pericolo (dal punto di vista della sicurezza personale), dunque impossibilitata a ritornare al proprio domicilio. Si procede a:
 - valutare la possibilità di un:
 - ricovero in astanteria o in un reparto per una notte; se la donna ha con sé dei figli minori, il reparto per un eventuale ricovero è la pediatria;
 - accoglienza temporanea presso una struttura di accoglienza;
 - dopo l'accoglienza temporanea in astanteria o il ricovero in reparto, il medico referente del pronto soccorso o del reparto, in accordo con la donna, contatta l'associazione Telefono Donna e i servizi sociali per segnalare la situazione e per trovare una sistemazione più idonea. A seconda dell'ospedale i servizi sociali da contattare sono i seguenti:
 - Azienda ospedaliera S. Anna Como: servizi sociali ospedalieri
 - Azienda ospedaliera S. Anna Cantù: mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 15.30 i servizi sociali ospedalieri, in tutti gli altri giorni ed orari i servizi sociali comunali
 - Azienda ospedaliera S. Anna Mariano Comense: martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 i servizi sociali ospedalieri, in tutti gli altri giorni ed orari i servizi sociali comunali
 - Azienda ospedaliera S. Anna Menaggio: mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 i servizi sociali ospedalieri, in tutti gli altri giorni ed orari l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli o l'Azienda Sociale le Tre Pievi di Gravedona
 - Ospedale Valduce Como: servizi sociali comunali
 - Ospedale Fatebenefratelli Erba: servizi sociali comunali
 - Ospedale Moriggia-Pelascini di Gravedona: l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli o l'Azienda Sociale le Tre Pievi di Gravedona

- in situazioni di particolare rischio, il medico referente del pronto soccorso contatta le forze dell'ordine che, insieme alla donna e al personale ospedaliero, definiscono qual è la sistemazione immediata più idonea.

2) Donna che non si trova in una situazione di rischio immediato e dunque può tornare al domicilio:

- con il consenso della donna e alla sua presenza, il medico referente del pronto soccorso contatta l'associazione Telefono Donna e i servizi sociali (vedi servizi di riferimento per ciascun ospedale);
- se la donna si reca presso il pronto soccorso durante giorni ed orari in cui non è possibile contattare i servizi sociali e l'associazione Telefono Donna, sempre in accordo con la donna, lascia un messaggio sulla segreteria dell'associazione, le cui operatrici telefoneranno il giorno successivo alla donna stessa; se la donna non acconsente le si fornisce comunque l'opuscolo dell'associazione e i recapiti del servizio sociale territoriale competente;

Collaborazione ospedali – forze dell'ordine

Quando la prognosi supera i 20 giorni la segnalazione alle Forze dell'Ordine è obbligatoria: si tratta di reati perseguibili di ufficio.

Nel caso la prognosi sia inferiore ai 20 giorni, tutti i servizi di pronto soccorso segnaleranno comunque la situazione alle Forze dell'Ordine al fine di monitorare la reiterazione della violenza. Tale raccolta viene così organizzata:

- Azienda ospedaliera S. Anna Como: Questura (posto di Polizia interno all'ospedale)
- Azienda ospedaliera S. Anna Cantù: stazione dei Carabinieri di Cantù
- Azienda ospedaliera S. Anna Mariano Comense: stazione dei Carabinieri di Mariano Comense
- Azienda ospedaliera S. Anna Menaggio: stazione dei Carabinieri di Menaggio
- Ospedale Valduce Como: Questura
- Ospedale Fatebenefratelli Erba: stazione dei Carabinieri di Erba (ufficio CC interno all'ospedale)
- Ospedale Moriggia-Pelascini di Gravedona: stazione dei Carabinieri di Gravedona

Violenza sessuale

Per quanto concerne le violenze sessuali, si richiama all'utilizzo delle procedure specifiche per questo tipo di violenza, procedure già previste ed utilizzate da tutti gli ospedali. Per la fase di accoglienza e di dimissione valgono le presenti linee guida.

Il servizio di psicologia dell'ospedale S. Anna svolge i medesimi compiti assegnati dal protocollo ai consultori, fornendo un servizio di secondo livello a cui la donna può essere inviata per un supporto di tipo psicologico.

2.6 PROCEDURE PER L'ASSOCIAZIONE TELEFONO DONNA

- Attivazione di un primo livello di ascolto e di accoglienza telefonica utilizzando metodologie atte a favorire una relazione di fiducia con la donna e, nel contempo, in grado di cogliere i suoi bisogni e le sue aspettative del momento (sfogo, informazioni generali, informazioni legali, sostegno psicologico, ecc.);
- In relazione a questi fissare un eventuale primo colloquio di accoglienza finalizzato all'approfondimento dei bisogni e delle aspettative della donna e alla definizione delle possibili azioni successive. Queste ultime potranno consistere in:

- uno o più successivi colloqui di accoglienza
- consulenza legale
- consulenza psicologica
- inserimento in un gruppo di auto-mutuo aiuto

Se la situazione lo richiede potrà essere valutata anche la possibilità di un inserimento nella casa di accoglienza, previ ulteriori colloqui di approfondimento della situazione e di rilevazione della motivazione della donna rispetto a tale scelta. Tale fase viene affrontata insieme al servizio sociale del comune di residenza della donna;

- Durante il primo colloquio di accoglienza e/o durante i successivi contatti con l'associazione può essere valutata, insieme alla donna, la possibilità di rivolgersi ai servizi sociali, alle Forze dell'ordine, all'ospedale o altri enti del territorio. Ogni invio a questi soggetti avviene con l'accompagnamento della donna. Quando è possibile e/o la situazione lo rende opportuno esso viene fatto accompagnando fisicamente la donna presso l'altro ente/servizio, altrimenti si realizza tramite contatto telefonico fra operatori;
- Qualora siano stati contattati i servizi sociali, insieme ad essi viene definito un possibile percorso di sostegno al fine di costruire un progetto condiviso ed integrato di accompagnamento e di supporto alla donna. Con il servizio si definiscono i compiti di ciascun soggetto e si mantengono costanti rapporti di scambio e di collaborazione, in un'ottica di aggiornamento reciproco rispetto all'evolversi della situazione;
- Se la donna si trova in una situazione di particolare pericolo per cui non può fare ritorno al proprio domicilio, si valutano le seguenti possibilità:
 - ricovero in astanteria o in ospedale per una notte qualora la donna abbia usufruito di cure mediche ospedaliere;
 - accoglienza temporanea presso una struttura di accoglienza;
- Se il contatto con l'associazione viene preso da parenti, amici della donna o da operatori di enti del territorio, si procede a:
 - invitare la donna a entrare in contatto con l'associazione; qualora la donna sia presente alla telefonata, capire se ci sono le condizioni per fissare un primo colloquio di accoglienza. Nel caso la donna sia impossibilitata a muoversi perché ricoverata in ospedale, è l'operatrice a recarsi dalla donna stessa in accordo con parenti, amici o operatori degli enti del territorio.
 - fornire una consulenza rispetto alla problematica e alla situazione riportata qualora ciò sia richiesto e non vi siano al momento le condizioni perché la donna entri in contatto con l'associazione;
- Qualora la telefonata della donna o di parenti, amici o operatori del territorio, avvenisse in orario di chiusura dello sportello e venisse lasciato un messaggio sulla segreteria telefonica dell'associazione, l'operatrice del primo turno di riapertura dello sportello richiama la persona interessata;
- Compilazione e successivi aggiornamenti della scheda di monitoraggio.

2.7 PROCEDURE PER LE CARITAS

Se la situazione di violenza viene rilevata dalla Caritas, viene attivato un primo livello di ascolto e di accoglienza utilizzando metodologie atte a favorire una relazione di fiducia con la donna e nel contempo in grado di decifrare bisogni e aspettative:

- Valutazione del caso;
- Accompagnamento personale o telefonico all'associazione Telefono Donna e ai servizi sociali, previo accordo della donna.
- Se la donna si reca presso la Caritas durante giorni ed orari in cui non è possibile contattare i servizi sociali e l'associazione Telefono Donna, sempre in accordo con la

donna, si lascia un messaggio sulla segreteria dell'associazione, le cui operatrici telefoneranno il giorno successivo alla donna stessa; se la donna non acconsente le si fornisce comunque l'opuscolo dell'associazione e i recapiti del servizio sociale territoriale competente;

- Se la situazione richiede un immediato contatto con una struttura ospedaliera e/o con le Forze dell'Ordine, la donna viene accompagnata personalmente o telefonicamente presso questi enti e successivamente vengono contattati l'associazione Telefono Donna e i servizi sociali territoriali;
- Se la donna si trova in una situazione di particolare pericolo per cui non può fare ritorno al proprio domicilio, vengono valutate le seguenti possibilità:
 - ricovero in astanteria o in ospedale per una notte qualora la donna abbia usufruito di cure mediche ospedaliere;
 - accoglienza temporanea presso una struttura di accoglienza;
- Nel caso la donna abbia già individuato in passato un punto di riferimento nella Caritas, quest'ultima partecipa, insieme all'associazione Telefono Donna e/o ai servizi sociali, alla definizione di un possibile percorso di sostegno finalizzato alla costruzione di un progetto condiviso ed integrato di accompagnamento e di supporto alla donna. Mantiene con i suddetti enti costanti rapporti di scambio e di collaborazione, in un'ottica di aggiornamento reciproco rispetto all'evolversi della situazione;
- Compilazione e successivi aggiornamenti della scheda di monitoraggio.

3. SINTESI DELLE PRINCIPALI PROCEDURE COMUNI A TUTTI I SOGGETTI FIRMATARI

- Ogni donna viene accolta presso il proprio Ente con l'attenzione, la sensibilità e la professionalità che tali situazioni richiedono.

- Ciascun ente compila la scheda di monitoraggio quando entra in contatto con:

- situazioni di violenza
- situazioni di sospetta violenza.

- Per l'identificazione della situazione, ogni soggetto riporta sulla scheda un codice dato dalle iniziali della donna e dalla sua data di nascita, seguendo il seguente ordine:

⇒ nome

⇒ cognome (qualora il cognome fosse composto da due parole, utilizzare nel codice l'iniziale della prima parola)

⇒ data di nascita (giorno- mese-anno)

Esempio: Ermenegilda Bianchi nata il 29 febbraio 1974. Codice: EB290274

- Qualora l'Ente o l'Associazione che ha il primo contatto con la donna ritiene di dover coinvolgere un altro soggetto per competenza funzionale e/o di materia deve procedere mediante segnalazione telefonica oppure con accompagnamento fisico dell'interessata, previo consenso della stessa.

4. ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI REATO (a cura della Questura di Como)

Delitti di violenza in generale

MINACCIA: E' la forma meno grave di attentato all'altrui incolumità, in quanto consiste nella semplice prospettazione di un male ingiusto (di qualunque natura: fisico, psichico, economico etc.)

(art. 612 codice penale)

E' perseguibile a querela, salvo che l'intimidazione sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, o sia comunque da considerare (con valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice) "grave".

Il delitto di cui all'art. 612 c.p. resta assorbito, cioè non punito in sé, ogni qual volta la "minaccia" costituisce la modalità di commissione di un delitto più grave. (violenza privata; violenza sessuale; maltrattamenti, etc.)

Per "armi", agli effetti penali, si intendono non solo gli oggetti la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona (armi da sparo, spade, sciabole, manganelli, etc.), ma tutti gli strumenti atti ad offendere (es. pietre, bottiglie, coltelli, bastoni, etc.).

PERCOSSE: Consistono nella violenza fisica che non comporta lesioni apprezzabili, tali da determinare uno stato di malattia.

(art.581 c.p.)

E' un reato perseguibile a querela.

A differenza del delitto di lesioni ed al pari di quello di minaccia, quello di percosse resta assorbito ogni qual volta la "violenza" è indicata anche solo implicitamente come modalità di commissione di un delitto più grave (es. violenza privata, violenza sessuale , maltrattamenti etc.).

LESIONE PERSONALE: Condotte di violenza fisica che danno luogo a lesioni, e si distinguono in (art. 582, 583, 585 c.p.):

- a) **Lievissime**, se la malattia che determina non supera i 20 giorni;
- b) **Lievi**, se supera i 20 giorni ma non i 40 giorni;
- c) **Gravi**, se supera i 40 giorni o comporta l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- d) **Gravissime**, se producono la perdita di un senso, di un organo, della capacità di procreare, oppure una grave e permanente difficoltà della favella, oppure una deformazione od uno sfregio permanente del viso, o comunque una malattia insanabile.

Le lesioni da lievi in poi sono perseguibili d'ufficio .

Le lesioni lievissime sono perseguibili a querela, salvo che siano commesse con armi o sostanze corrosive, o che ricorrano talune aggravanti, tra cui (particolarmente rilevanti in questa sede):

- *L'essere il fatto commesso al fine di conseguire un altro delitto (maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale, rapina, etc.);*
- *L'essere commesso contro l'ascendente o il discendente, se per motivi futili o adoperando sevizie o crudeltà.*

Per la nozione di armi si veda alla voce minaccia.

VIOLENZA PRIVATA: Consiste nel costringere taluno, mediante violenza o minaccia, a fare, tollerare, od omettere qualche cosa.

(art. 610 c.p.)

Si persegue d'ufficio

Accanto a questa figura generale, esistono varie ipotesi speciali di violenza privata, punite più gravemente, come quando lo specifico oggetto della costrizione imposta consiste:

- *Nella commissione di un reato (art. 611 c.p.: es. violenze su di un minore perché spacci stupefacenti);*
- *Nelle prestazioni sessuali (art. 609 bis c.p.)*
- *Nel silenzio davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 377 cp.).*

Figura speciale di violenza privata è anche la concussione (art. 314 c.p.), che consiste nell'abuso della qualità di pubblico ufficiale al fine di indurre la vittima a dare o promettere qualsivoglia utilità (vi rientra ad es. il caso del docente che ottenga favori sessuali dall'allievo con la minaccia esplicita o implicita della bocciatura).

SEQUESTRO DI PERSONA: Consiste nel privare taluno della libertà personale **(art.605 c.p.)**.

E' perseguibile d'ufficio.

La norma incriminatrice, che richiede la privazione della libertà di locomozione per un tempo apprezzabile, ricadendosi altrimenti semplicemente nella violenza privata, tutela il diritto di autodeterminazione individuale, e perciò si distingue (concorrendo con esso, quando riguardi minori), dal delitto di sottrazione di persone incapaci, che invece tutela il diritto all'esercizio delle prerogative del genitore o di chi abbia la tutela o la vigilanza sul minore, ed è perciò punito solo a querela di costoro, e sia quando l'incapace è consenziente alla sottrazione (art. 573 c.p.), sia quando non lo è (art. 574 c.p.).

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE: Consiste nell'abbandono del domicilio domestico o in qualunque altra condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie che implichi sottrazione ai doveri di assistenza inerenti alla qualità di genitore o a quella del coniuge. La pena è aggravata se il fatto consiste: a) nel dilapidare i beni del figlio minore o del coniuge; 2) nel privare dei mezzi di sussistenza i figli minori o inabili al lavoro, oppure gli ascendenti o il coniuge. **(Art. 570 c.p.)**.

Sono perseguibili d'ufficio i casi di cui al n.°1) e quelli di cui al n.°2) che riguardano i minori;altrimenti si procede a querela.

Va osservato che :

- *L'abbandono del domicilio domestico non integra il reato quando è una situazione solo transitoria in vista della separazione coniugale, e comunque quando sia giustificato dalla necessità di sottrarsi ad altrui condotte lesive (in primis: maltrattamenti);*
- *Nell'ampia nozione² di contrarietà all'ordine o alla morale familiare" rientrano numerose condotte, la più frequenti delle quali è la mancanza di contribuzione ai bisogni economici dei congiunti (anche in caso di separazione o divorzio, se in essi è stato stabilito il versamento di un assegno periodico per il mantenimento del coniuge o dei figli);*
- *La nozione di "mezzi di sussistenza" non coincide con l'assoluta indigenza,ma neppure con la mera trascuratezza finanziaria, e va individuata nell'insieme dei beni necessari per il soddisfacimento delle esigenze di vita primarie(vitto, alloggio, medicinali,etc).*

MALTRATTAMENTI: E' il delitto di chi maltratta una persona della famiglia, o un minore di anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. (**art. 572 c.p.**)

Se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima o la morte (fatti comunque puniti in sé), anche la pena per i maltrattamenti è via via aumentata.

Il delitto è perseguibile d'ufficio.

La nozione di maltrattamenti include qualsiasi vessazione di tipo fisico (percosse, lesioni), o psicologico (minacce, ingiurie, comportamenti umilianti, o degradanti del tipo più vario: ad es. la segregazione; o l'imposizione della propria ubriachezza molesta, etc.), ma richiede che tali condotte rivestano un carattere abituale ed esprimano una volontaria offesa alla dignità della vittima come persona. Ad es. non costituisce maltrattamento penalmente rilevante (ma darà luogo solamente a responsabilità di tipo civile, sotto il profilo dell'addebito della separazione o della perdita temporanea o definitiva della potestà genitoriale) la mera trascuratezza verso il coniuge o verso la prole.

Delitti contro la libertà sessuale e a sfondo sessuale in genere

VIOLENZA SESSUALE: In realtà è una nozione articolata che comprende varie ipotesi:

1) **Violenza sessuale in senso stretto (art. 609 bis c.p.)** è quella che consiste:

- a) Nel costringere taluno compiere o a subire atti sessuali mediante violenza o minaccia o abuso di autorità;
- b) Nell'indurre taluno compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, o traendo in inganno col sostituirsi ad altra persona.

Costituiscono aggravanti della violenza sessuale in senso stretto (**art. 609 ter c.p.**):

- L'aver la vittima meno di 14 anni, o di 16 se il colpevole ne è l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, convivenza (se la vittima ha meno di 10 anni, la pena è ulteriormente aumentata);
- L'essere il fatto commesso con l'uso di armi o di sostanze alcoliche , narcotiche stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
- L'aver il colpevole agito travisato o simulando la qualità di pubblico ufficiale o incarica di pubblico servizio;
- L'essere la violenza commessa su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale.

*La procedibilità (**art. 609 septies c.p.**) della violenza sessuale in senso stretto è in via di principio a querela la quale peraltro, in deroga alla regola generale, è proponibile sino a sei mesi dal fatto e non è revocabile.*

2) **violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.)** consiste nella partecipazione di più persone riunite ad atti di violenza sessuale (in senso stretto o presunta), non richiedendosi che ciascuno dei partecipanti compia atti propriamente sessuali, ma solo che egli assista consapevolmente al loro compimento rafforzando, con la sua presenza, il proposito degli autori materiali.

Si applicano le aggravanti dell'art. 609 ter c.p.

La violenza di gruppo è sempre perseguibile d'ufficio.

*La **nozione di atti sessuali**, lasciata volutamente indeterminata dal Legislatore del 1996, per ovviare agli inconvenienti della precedente distinzione tra "violenza carnale" e "atti di libidine violenti", comprende qualsiasi atto inerente alla libido, e che sia dettato da intento erotico (dovendo altrimenti configurarsi il meno grave delitto dell'ingiuria: art. 594 cp.p.), e include quindi anche il semplice tocco di zone erogene. E' rimessa*

all'apprezzamento del giudice la possibilità di ridurre la pena (da 1/3 a 2/3) nei casi di 2 minore gravità", valutati in rapporto non solo al tipo di approccio sessuale (es. astensione dalla penetrazione, in qualsiasi sua forma) ma anche e soprattutto alle sue modalità (es. astensione da forme di prevaricazione brutale).

INCESTO E' il fatto di chi compie atti sessuali con il discendente (figlio, nipote) o un ascendente (genitore, nonno) o con un affine in linea retta (suocero/a; genero/nuora), ovvero con una sorella o un fratello, in modo che ne derivi un pubblico scandalo. La pena è più grave in caso di relazione incestuosa duratura, e nei confronti del maggiorenne che commetta incesto con persona minore di anni 18 (**art. 564 c.p.**).

Il reato è procedibile d'ufficio.

PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI: (art. 583 c.p.)

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, l'asportazione la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti di un minore o per fini di lucro.

La procedibilità è d'ufficio.

DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009 nr. 11 (misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori)

In vigore dal 25 febbraio 2009, anticipa alcune norme contenute in un disegno di legge già approvato dal Parlamento, introducendo il gratuito patrocinio per le vittime di violenza sessuale, il nuovo delitto di "Atti persecutori"(cosiddetto **stalking**) e l'ammonimento da parte del Questore.

ATTI PERSECUTORI: (art. 612-bis c.p.) E' il cosiddetto "**stalking**" e consiste nel punire con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo da provocare ansia, paura ovvero un giustificato timore per l'incolumità propria o dei familiari ovvero tale da provocare un cambiamento nel proprio stile di vita. Il reato è aggravato se commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona in precedenza legata affettivamente. E' inoltre aggravato se il fatto è commesso a danno di minore, donna in stato di gravidanza, persona disabile ovvero con armi o travisamento.

E' un reato perseguibile a querela ma si procede d'ufficio se commesso nei confronti di minori o disabili o da persona ammonita ai sensi dell'art. 8 dl 11/2009.

Prima dell'introduzione di questa fattispecie autonoma di reato, questi comportamenti venivano inquadrati nei reati di molestie (art. 660 c.p.) o minacce (art. 612 c.p.) che prevedono pene lievi cosicché non era possibile l'applicazione di misure cautelari.

AMMONIMENTO (art.8 dl nr.11/2009) Prima della querela è possibile richiedere l'intervento del Questore che ammonisce il molestatore invitandolo a mantenere una condotta conforme alla legge. Se nonostante l'ammonimento non cambia comportamento, la violazione all'art. 612 bis diventa procedibile d'ufficio e la pena aumentata.

DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUENTATI DALLA PERSONA OFFESA (art. 282-ter c.p.p.). Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento, il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o anche dai suoi familiari.

Si tratta di una nuova forma cautelare coercitiva particolarmente adeguata alle situazioni di molestie persecutorie.

MISURE A SOSTEGNO DELLE VITTIME DEL REATO DI ATTI PERSECUTORI (art.11 d.l. nr. 11/2009) Le FF.OO., i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono notizia di reato di atti persecutori, hanno l'obbligo di informare la vittima dei centri antiviolenza presenti sul territorio e, se lo richiede, a metterla in contatto con questi.